

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1463 del 30/03/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON PONTILE PER L'ATTRACCO DI CANOE COMUNE: CASALECCHIO DI RENO (BO) CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA SINISTRA TITOLARE: A.D.S. CANOA CLUB BOLOGNA CODICE PRATICA N. BO03T0069/17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1492 del 27/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON PONTILE PER L'ATTRACCO DI CANOE

COMUNE: CASALECCHIO DI RENO (BO)

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA SINISTRA

TITOLARE: A.D.S. CANOA CLUB BOLOGNA

CODICE PRATICA N. BO03T0069/17RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
 - la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
 - la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
 - la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
 - la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
 - la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;
- viste** le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:
- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
 - la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
 - la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al Prot.n.18422 del 03/08/2017 pratica n. BO03T0069/17RN01 presentata dall'A.D.S.Canoa Club Bologna, P.I. e CF 03784640371 con sede legale a Casalecchio di Reno(Bo) Via Venezia n.7, nella persona del suo legale rappresentante Zannoni Gianluca nato a Roma il 07/05/1970, C.F. ZNNGLC70E07H501B, con cui viene richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione per l'occupazione di area demaniale con un pontile galleggiante per l'attracco di canoe e campo di gara lungo la sponda sinistra del Fiume Reno, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Casalecchio di Reno (BO) al foglio 11 antistante i mappali 1191/p, 60/p e 1190, rilasciata a A.D.S.Canoa Club Bologna e a Società Canottieri Brasimone con determinazione della

Regione Emilia-Romagna n. 15358 del 24/10/2005 (pratica BO03T0069) con scadenza 31/10/2017;

preso atto della comunicazione di rinuncia al rinnovo della concessione da parte della cointestataria Società Canottieri Brasimone C.F. e P.I.03784640371, pervenuta allegata all'istanza in data 03/08/2017 prot. n. PGBO/2017/18422, con la motivazione che l'intera attività della Società è stata trasferita sul lago Brasimone;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "occupazione spazio acqueo con manufatti vari", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4050029 denominata "Boschi di San Luca e Destra Reno" e che rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto dell'esito positivo della pre-valutazione di incidenza rilasciato dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti in data 12/09/2018 con il PGBO/2018/21064 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il rispetto delle norme contenute nelle Misure Generali di conservazione e nelle Misure Specifiche di conservazione del Sito Natura 2000,
- mantenere la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco;

preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 10/03/2020 con il n.PG/2020/38646 ai sensi del R.D. 523/1904, in cui:

- si valuta che l'utilizzo dell'area del demanio idrico richiesto a rinnovo risulta essere invariato rispetto al precedente titolo concessorio e che non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato,
- si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione Regionale n.15358 del 24/10/2005 oggetto di rinnovo;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.295 in data 02/11/2017 non sono state

presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

verificato che il concessionario:

- è in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2020;
- in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 1,26=, che potrà essere scomputato della annualità 2021, fatto salvo l'eventuale adeguamento istat;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 26/03/2020 (assunta agli atti al prot.PG/2020/46491 del 26/03/2020);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'A.D.S.Canoa Club Bologna, P.I. e CF 03784640371 con sede legale a Casalecchio di Reno(Bo) Via Venezia n.7, nella persona del suo legale rappresentante Zannoni Gianluca nato a Roma il 07/05/1970, C.F. ZNNGLC70E07H501B il rinnovo con cambio di titolarità per l'occupazione di area demaniale con un pontile galleggiante di mq 15,6 per l'attracco di canoe e un campo di gara lungo la sponda sinistra del Fiume Reno, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Casalecchio di Reno (BO) al foglio 11 antistante i mappali 1191/p, 60/p e 1190,

rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 15358 del 24/10/2005 (pratica B003T0069);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2031** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n.15358 del 24/10/2005 oggetto di rinnovo;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'utilizzo della pertinenza idraulica ad uso pontile galleggiante per l'attracco di canoe e campo di gara, calcolato nella determinazione regionale n. 15358 del 24/10/2005, applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è aggiornato in **€ 312,37= per l'anno 2020**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509 (pratica B003T0069);

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 15358 del 24/10/2005, il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti fino al 31/12/2020;

7) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di **€ 1,26=** a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509 e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2021 per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a € 310,91=, fermo restando l'eventuale adeguamento Istat;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in

base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., fissata in € 305,00=, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico" (in riferimento al procedimento B003T0069);

11) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul

sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da A.D.S.Canoa Club Bologna, con sede legale a Casalecchio di Reno(Bo) Via Venezia n.7, P.I. e CF 03784640371, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno sponda sinistra

Comune: Casalecchio di Reno(BO) foglio 11 antistante i mappali 1191/p, 60/p e 1190

Concessione per: pontile galleggiante di m 2,6 x 6,00 per un totale di mq 15,6 e campo di gara di circa m.500 di lunghezza e m.60 di larghezza

Pratica: BO03T0069/17RN01

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2031** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni tecniche del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna:

- il rispetto delle norme contenute nelle Misure Generali di conservazione e nelle Misure Specifiche di conservazione del Sito Natura 2000,
- di mantenere la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco;

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel Disciplinare Tecnico della determinazione della Regione Emilia-Romagna n.15358 del 24/10/2005 oggetto di rinnovo (pratica B003T0069).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.